

Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...
decreta:

I

La legge federale del 22 dicembre 1999¹ sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5–7

⁵ Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

⁶ Le monete logore o deteriorate devono essere rimborsate al valore nominale.

⁷ Per via d'ordinanza il Consiglio federale può prevedere una deduzione sul valore nominale delle monete deteriorate per cause diverse dall'usura.

Art. 8 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ RS 941.10

¹ La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il valore nominale del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

^{1bis} Per via d'ordinanza la Banca nazionale svizzera può prevedere una deduzione sul valore nominale dei biglietti deteriorati per cause diverse dall'usura.

Art. 9 cpv. 3 e 4

³ La Banca nazionale svizzera cambia al valore nominale i biglietti ritirati emessi dopo il 1976 con la sesta serie o una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.

⁴ Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.